

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P. – Serie A - Serie B

### RIUNIONE GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2013

#### 1. Ricorso F.C. PRO VERCELLI 1892

avverso le sanzioni:

- ammenda di €5.000,00 alla reclamante;
- ammenda di € 5.000,00 al Sig. Romairone Giancarlo,

inflitte seguito gara Juve Stabia-Pro Vercelli del 2.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 80 del 5.3.2013)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce entrambe le sanzioni ad € 2.000,00 ciascuno.

#### 2. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso il proscioglimento del calciatore Alfonso de Lucia seguito proprio deferimento per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S in relazione all'art. 30 Statuto F.I.G.C. - nota n. 5496/232 pf 12-13/SP/blp dell'11.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare – Com. Uff. n. 82/CDN del 11.4.2013)

Il Presidente, visto l'art. 31, comma 6 C.G.S., dispone che della questione si tratti a Sezioni Unite.

#### 3. Ricorso CALC. COMOTTO GIANLUCA

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta seguito gara Cesena/Juve Stabia del 4.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 101 del 7.5.2013)

**RESPINTO**

#### 4. Ricorso Sig. MAZZARRI WALTER

avverso la sanzione della ammonizione con diffida ed ammenda di € 15.000,00 inflitta seguito gara Bologna/Napoli dell'8.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 212 del 9.5.2013)

**RESPINTO**

#### 5. Ricorso CAGLIARI CALCIO S.P.A.

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 2 al Sig. Massimo Cellino;
- ammenda di € 10.000,00 alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 12, comma 2, C.G.S. - nota n. 4305/196 pf12-13/SP/blp del 21.1.2013). (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 10.5.2013)

La C.G.F., visto l'art. 37, comma 4 C.G.S., **ACCOGLIE** il reclamo e, per l'effetto, **ANNULLA** la decisione impugnata e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale.

